



**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ACQUI TERME**

SEZIONE A1 Piazza S.Guido n.2

Si comunica a:

Avv. **PAOLO LANZAVECCHIA**  
VIA ALFERI 3  
14053 CANELLI  
AT

---

Avv. **MAINA PIERCARLO**  
PIAZZA CASTELLO, 165  
10100 TORINO

---

**Comunicazione di cancelleria**  
**Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **283/2022** - **RITO ORDINARIO**  
*Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie*

Giudice: **MAZZOLA MARCELLO ADRIANO**

Depositata Sentenza Numero: **268/2022** in data : **11/11/2022**

Parti nel procedimento

*Attore Principale*

**F [REDACTED] S [REDACTED]**

Difeso da:

**PAOLO LANZAVECCHIA**

*Convenuto Principale*

**REGIONE PIEMONTE**

Difeso da:

**MAINA PIERCARLO**

vedi **P.Q.M.** allegato

*Sewenz*

Acqui Terme 11/11/2022



L'OPERATORE GIUDIZIARIO  
IL CANCELLIERE  
(Sandra Barbo)

*Sandra Barbo*

N. R.G. 283/2022

N° 268/22 SENT  
N° 1418/22 CRON  
N° 283/22 R.G.  
N° REP**REPUBBLICA ITALIANA****GIUDICE DI PACE DI ACQUI TERME****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Acqui Terme nella persona del dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato

**SENTENZA**

nella causa promossa da:

F. [REDACTED] S. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nata il [REDACTED] in [REDACTED], residente in [REDACTED], elettivamente domiciliata in Canelli (AT), via Alfieri n. 3, presso lo studio dell' Avv. Paolo Lanzavecchia (C.F. LNZPLA73D15B594D) PEC lanzavecchia.paolo@ordineavvocatiasti.eu

ATTORE

contro

**REGIONE PIEMONTE** (C.F. 80087670016) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Torino, Piazza Castello 165, con l'avv. Pier Carlo Maina ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio in c.so Regina Margherita 174 Torino

CONVENUTO

**OGGETTO: risarcimento danni per responsabilità ex art. 2052 c.c.****CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:**

*“Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: NEL MERITO Accertarsi e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'occorso in capo alla Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per le ragioni di cui in atti, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2052 c.c. o in subordine dell'articolo 2043 c.c., condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni conseguenti*

*il sinistro che ammontano ad Euro 2.950,00, come risulta dalla fattura n. 228 del 07.05.2021 emessa dalla Carrozzeria [REDACTED], o quella veriore che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Col favore delle spese di causa, oltre IVA e CPA sulle somme imponibili.”.*

#### **CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:**

*“Contrariis reiectis, voglia il Giudice di Pace Illustrissimo In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Piemonte e, per l’effetto, respingere la domanda attorea; - in via principale, respingere la domanda avversaria per tutti i motivi esposti in narrativa e comunque in quanto infondata in fatto e in diritto, assolvendo la convenuta da ogni pretesa; in subordine: in caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice graduare e ridurre la responsabilità della Regione Piemonte in relazione alla presunzione di colpa del conducente di cui all’art. 2054 c.c. In ogni caso, con il favore di spese ed onorari di giudizio”.*

#### **FATTO E DIRITTO**

1. Con **atto di citazione** regolarmente notificato l’attore esponeva in particolare che “1) In data 27.04.2021, circa ore 09:15, nel Comune di Nizza Monferrato, lungo la S.P. n. 592, il veicolo Fiat 500, targato FX658WY, di proprietà dell’attrice e dalla medesima condotto, percorreva regolarmente e a velocità moderata la predetta strada, con direzione da Calamandrana verso Nizza Monferrato; 2) Giunto al Km IX, nel territorio del Comune di Nizza Monferrato, all’altezza dell’azienda Idrotecnica S.r.l., il veicolo targato FX658WY, assicurato presso la compagnia Aviva S.p.a., con polizza n. 8001696235-01, veniva a collidere con un capriolo che attraversava la carreggiata; 3) A seguito di tale urto, la signora F [REDACTED] arrestava la propria marcia, constatava la presenza di ingenti danni alla propria autovettura nella parte anteriore, nonché la presenza della carcassa dell’animale incastrata sotto il paraurti, e procedeva pertanto a contattare le autorità competenti; 4) Sul luogo intervenivano i militari del Comando della Stazione dei Carabinieri di Nizza Monferrato, i quali constatavano la presenza della carcassa dell’animale, come da segnalazione prodotta al **n. 1 del fascicolo documenti**; 5) Per la riparazione del proprio veicolo danneggiato a seguito dell’urto con l’ungulato, la signora F [REDACTED] subiva esborsi pari ad Euro 2.950,00, come risulta dalla fattura n. 228 del 07.05.2021 emessa dalla Carrozzeria Toso S.r.l. (**Doc. n. 2**); 6) In data 17.05.2021, per tramite dello scrivente, l’attrice inviava a mezzo posta elettronica certificata apposita segnalazione finalizzata all’accesso al fondo di solidarietà per il ristoro dei danni patiti in seguito al coinvolgimento

*in sinistri stradali causati da fauna selvatica alla Provincia di Asti – Ufficio Caccia e Pesca, ma rimaneva priva di riscontro (Doc. n. 3); 7) In data 18.05.2021, tramite l'Avv. Paolo Lanzavecchia, veniva inviata a mezzo posta elettronica certificata richiesta di risarcimento danni indirizzata alla provincia di Asti, trattandosi di strada alla cui vigilanza e gestione è delegato il suddetto Ente, e dove non risulta apposto alcun cartello di pericolo attraversamento animali selvatici (Doc. n. 4 e n. 5), la quale rimaneva inevasa; 8) In data 21.07.2021, a mezzo posta elettronica certificata, il suddetto legale inviava invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita indirizzata alla Provincia di Asti (Doc. n. 6), 9) In data 06.09.2021 la Società Reale Mutua di Assicurazioni, per conto dell'amministrazione provinciale di Asti, riferiva di non poter formulare alcuna offerta in quanto il soggetto legittimato è la Regione Piemonte e non la Provincia di Asti, e ciò anche in considerazione dei recenti arresti della Suprema Corte di Cassazione (Doc. n. 7); 10) In data 07.09.2021, l'attrice pertanto inviava richiesta di risarcimento danni alla Regione Piemonte, proprio alla luce del fatto che soggetto in capo al quale è posta ad oggi la legittimazione passiva è per l'appunto la Regione (Doc. n. 8); 11) In data 15.10.2021, la Regione Piemonte riscontrava riferendo che "... in assenza di un intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sollecitato anche da questa regione) che superi il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare, questa Amministrazione ritiene di non essere responsabile nella causazione di sinistri della fattispecie e non è possibile pertanto accogliere la Vostra richiesta ..." (Doc. n. 9), 12) In data 02.12.2021, per tramite dell'avv. Paolo Lanzavecchia, l'esponente provvedeva ad inviare invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita alla Regione Piemonte (Doc. n. 10); 13) In data 27.12.2021 la Regione Piemonte riscontrava il predetto invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita riferendo di non voler aderire "... non ravvisando una specifica responsabilità dell'ente in riferimento alla normativa regionale in materia ..." (Doc. n. 11). Ad oggi la signora F. [redacted] S. [redacted] non ha non ha ancora ottenuto il giusto ristoro per i danni subiti;" (citazione pagg. 1-4).*

2. Si costituiva in giudizio parte convenuta con **comparsa di costituzione e risposta 24.3.22**, in particolare eccependo il **difetto di legittimazione passiva o di titolarità del rapporto controverso** poiché la Regione Piemonte non può ritenersi titolare del rapporto dedotto in giudizio perché non è proprietaria della fauna né deputata alla sua gestione, altresì perché non è il gestore della strada lungo la quale si sarebbe verificato il sinistro ed in ogni caso contestando la fondatezza della pretesa risarcitoria.

3. Alla prima udienza del 5.5.22 il difensore attoreo chiedeva termine per memoria ex art.

320 c.p.c., poi concesso dal Giudice e rinviava all'udienza del 14.7.22.

4. All'udienza del 14.7.22 il difensore attoreo chiedeva di ammettersi le prove per testi dedotte ed il Giudice le ammetteva rinviando all'udienza del 6.10.22.

5. All'udienza del 6.10.22 si procedeva all'escussione di due testi (Strombetta Ciro, operante intervenuto; Claudio Michele, carrozziere) ed il Giudice rinviando infine all'udienza del 20.10.22 per il deposito di note conclusive.

6. All'ultima udienza il difensore attoreo depositava e scambiava note conclusive ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.

## §

La domanda attorea potrà trovare accoglimento per i motivi che seguono.

La fattispecie in esame (responsabilità civile insorta a seguito dalla collisione con animali selvatici), ancorchè oramai sempre di più diffusa nella casistica per effetto anche dell'aumento del numero della fauna selvatica, presenta molteplici profili giuridici ed anche complessi, soprattutto alla luce della recente evoluzione del Giudice di Legittimità.

Occorre dunque fare delle premesse, anche di carattere generale, suddividendo in paragrafi.

**A. Le fonti.** - Con **L. 11 febbraio 1992, n. 157** (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) la fauna selvatica diventa proprietà dello Stato (art. 1, co. 1: "*La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.*") ed è **amministrata dalle Regioni** (art. 9, co. 1: "*Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.*"). In passato la fauna selvatica era infatti ritenuta *res nullius*, sicchè i danni da essa provocati erano considerati di fatto non indennizzabili.

Invero, già con L. 27 dicembre 1977, n. 968, la fauna selvatica appartenente a determinate specie protette è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale e le relative funzioni normative e amministrative sono state assegnate alle Regioni anche in virtù dell'art. 117 Cost.. Il Testo Unico Enti Locali - D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267, art. 19 ha poi specificato che alle Province spettassero le funzioni

amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei settori della protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali, nonché della caccia e pesca nelle acque interne.

**B. Il caso in esame come descritto dall'attore.** - L'attore ha nella specie esposto nella *in jus vocatio* che "1) In data **27.04.2021**, circa ore **09:15**, nel Comune di Nizza Monferrato, lungo la **S.P. n. 592**, il veicolo Fiat 500, targato **FX658WY**, di proprietà dell'attrice e dalla medesima condotto, percorreva regolarmente e **a velocità moderata** la predetta strada, con direzione da Calamandrana verso Nizza Monferrato; 2) Giunto al Km IX, nel territorio del Comune di Nizza Monferrato, all'altezza dell'azienda Idrotecnica S.r.l., il veicolo targato **FX658WY**, assicurato presso la compagnia Aviva S.p.a., con polizza n. 8001696235-01, veniva a collidere con un capriolo che attraversava la carreggiata; 3) A seguito di tale urto, la signora **F** arrestava la propria marcia, constatava la presenza di ingenti danni alla propria autovettura nella parte anteriore, nonché **la presenza della carcassa dell'animale incastrata sotto il paraurti**, e procedeva pertanto a contattare le autorità competenti;". Successivamente l'attore ha evidenziato che "l'Ente pubblico, per andare esente da responsabilità, ben avrebbe potuto installare sulla strada un'adeguata segnalazione di pericolo di attraversamento animali. La circostanza che sul posto non fossero presenti cartelli attestanti l'attraversamento di animali selvatici, dedotta espressamente dall'attrice, non è stata contestata dalla Regione Piemonte e conseguentemente tale fatto dovrà ritenersi provato per espressa previsione dell'articolo 115, 1° comma c.p.c. Anche il Carabiniere sig. **Ciro Strombetta**, sentito a testimone, seppur abbia riferito della presenza alla data odierna nel luogo dell'incidente di cartello attraversamento animali selvatici (senza però indicare la direzione di apposizione) ha precisato che alla data del sinistro, intervenendo per la constatazione del sinistro, non aveva rilevato la presenza delle predetti segnalazioni di pericolo. Si tenga inoltre presente che l'attrice ha prodotto al **numero 5 del fascicolo documenti chiavetta USB** contenente video in cui vengono ripresi i chilometri di strada SP 592 antecedenti il luogo del sinistro, dove non si vedono i cartelli di attraversamento animali selvatici. Ciò evidenziato, risulta che la Regione Piemonte non abbia dimostrato ai sensi dell'articolo 2052 c.c. il caso fortuito" (pagg. 5-6 note conclusive).

Dalle allegazioni dell'attore e dall'escussione dei testi **può dirsi provato che l'attore procedesse ad una velocità non elevata**, poiché si può presumere sia dall'esame della fattura della riparazione dell'autoveicolo e dalle foto allegate ove non risultano l'esplosione

di un airbag (che notoriamente esplode ad una velocità di almeno 50 km/h), sia dal fatto che diversamente i danni all'automezzo e le conseguenze sarebbero state ben maggiori. E' provato poi che un capriolo abbia effettivamente attraversato improvvisamente la strada provinciale, collidendo con l'automezzo e danneggiandolo, rimanendo incastrato.

Nella specie peraltro risultano essere intervenute le forze dell'ordine, sicchè seppure il verbale di ricostruzione oggettiva dell'accaduto, seppure evidentemente *ex post*, non sia stato allegato dalle parti, nella specie è stato comunque sentito a teste uno degli agenti operanti, il quale ha confermato la ricostruzione dell'accaduto.

Il teste escusso (Claudio Michele, carrozziere) ha poi confermato l'entità del danno ed il danno riparato, analizzando attentamente le voci ivi riportate nel **doc. 2** attoreo (fattura) e confermato l'avvenuto pagamento della fattura da parte dell'attrice. Il confronto dei documenti allegati dall'attrice (in particolare il **doc. 1** attoreo con le foto e appunto alla luce entrambi del **doc. 2** attoreo fattura) risultano perfettamente compatibili con la dinamica del sinistro, come descritta e ricostruita dagli operanti intervenuti.

La Regione peraltro non ha dimostrato in alcun modo l'esistenza di un segnale di segnalazione di "animali selvatici vaganti", né tanto meno al riguardo ha chiesto di citare a propria garanzia la Provincia competente.

**C. La recente giurisprudenza di legittimità e di merito.** - Come noto la giurisprudenza **precedente** di legittimità e di merito era orientata nel senso di ritenere applicabile al danno causato dagli animali selvatici unicamente l'art. 2043 c.c., poiché "*In tema di responsabilità extracontrattuale il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della p.a., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c., e tanto anche in tema di onere della prova, con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.*" (Cass., sez. III, 04 marzo 2010 n. 5202; 21 novembre 2008 n. 27673; 25 novembre 2005, n. 24895; 24 giugno 2003 n. 10008; 14 febbraio 2000 n. 1638; 15 marzo 1996 n. 2192; tra le ultime Cass., sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5722; sez. III, 18 febbraio 2020, n. 4004; sez. III, 13 dicembre 2019, n. 32775). E ciò, come si leggerà poi, in ossequio all'insegnamento del Giudice delle Leggi (Cost., *Presidente e Redattore SANTOSUOSSO*, ord. 4 gennaio 2001 n. 4).

Occorre tuttavia dare atto del recente orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Corte di Cassazione, ed oramai divenuto uniforme nel corso della controversia, secondo cui la responsabilità risarcitoria relativa al danno causato dagli animali selvatici **va fatta valere nei confronti delle Regioni e va ricondotta al paradigma dell'art. 2052 c.c.** (Cass., sez. III, 20/04/2020 n. 7969; Cass., sez. III, 06/07/2020, n. 13848). L'orientamento più recente si fonda essenzialmente sull'osservazione per cui l'art. 2052 c.c. non prevede esplicitamente alcuna esclusione di responsabilità derivante dalla selvaticità degli animali e va dunque interpretato nel senso per cui è sufficiente la proprietà dell'animale per ritenere sussistente l'obbligo risarcitorio in capo al proprietario, e questo perché la responsabilità risarcitoria prevista dall'articolo in questione *"prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo, come si desume dallo stesso tenore letterale della disposizione, là dove prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussiste sia che l'animale fosse "sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito"*". Anche **Cass., sez. VI, 9 febbraio 2021, n. 3023**, è in linea con la sentenza in commento: *"Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno"* (cfr. proprio di recente anche Cass., sez. VI, ord. 7 ottobre 2021, n. 27352 che ha così statuito: *"va data, difatti, continuità al principio, di recente enunciato da questa Corte, secondo cui, "nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 cod. civ. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti"*, fermo però restando che *"la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il*

*danno" (Cass. Sez. 3, sent. 20 aprile 2020, n. 7969, Rv. 657572-03; in senso conforme, Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2020, n. 12113, Rv. 658165-03; Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2020, n. 13848, Rv. 658298-03)").*

E' palese come, a fronte di un panorama interpretativo incerto con riferimento alla legittimazione passiva sostanziale, la Suprema Corte ha quindi ritenuto di dare rilevanza al tema dell'**effettività della tutela dei diritti del danneggiato**, posto evidentemente in estrema difficoltà pratica nell'esercitare in giudizio la tutela dei diritti, costretto ad individuare faticosamente il legittimato passivo e a provare una specifica condotta colposa dell'ente convenuto, districandosi con difficoltà nella sovrapposizione di competenze statali, regionali, provinciali e di enti vari, con l'effetto pratico di un sostanziale diniego di effettiva tutela in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.. Fatto questo che ha investito pure l'odierno attore, come desumibile anche dalle sue argomentazioni, e del quale si terrà ben conto in conclusione.

Tale orientamento, seppure non transitato attraverso l'esercizio dei poteri di nomofilachia, appare oramai uniforme, come ben riassume la recentissima pronuncia: *"deve darsi seguito all'indirizzo di legittimità con cui questa Sezione della Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: «i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c. c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»; «nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»; «in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre*

spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi»; **con detto indirizzo giurisprudenziale che oramai può considerarsi consolidato** - Cass. 05/11/2021, n. 32018; Cass. 9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, nn. 8384 e 8385; Cass. 6/07/2020, n. 13848; Cass. 2/10/2020, n. 20997; Cass. 31/08/2020, n. 18085; Cass. 31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n. 19101; Cass. 1.2/11/2020, n. 25466 - è stato superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile invocare per la fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., attesa l'inesistibilità del dovere di custodia ivi previsto agli animali selvatici che vivono in libertà. Questa Corte, invece, oggi ritiene che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Di conseguenza, è la Regione a dover essere considerata, ex art. 2052 cod. civ., l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali - perché se ne serve nel senso dianzi precisato - salvo che provi il caso fortuito. Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Ove si controverta di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici non basta - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta

*dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali, il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che afferma di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno" (Cass., Sez. 6, Pres. CIRILLO, Rel. GORGONI, ord. 8 giugno 2022 n. 18454).*

**D. Responsabilità ex art. 2052 c.c.** – Se si decidesse di applicare alla fattispecie l'art. 2052 c.c., con riguardo alla prova liberatoria consistente nella dimostrazione che il fatto è avvenuto in virtù di un caso fortuito, la Corte di Cassazione rileva che si dovrà dimostrare che la condotta della fauna selvatica è stata dunque totalmente imprevedibile e/o inevitabile *“anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purchè, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta”*. Quindi si dovrà provare che *“la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, operando, così, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno”*.

Si aggiunga tuttavia che **il danneggiato deve anche provare** che ai sensi dell'**art. 2054, co. 1, c.c. in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo deve avere fatto tutto il possibile per evitare il danno** e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, **di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno**. Il criterio di imputazione ex art. 2052 c.c. non impedisce infatti l'operatività della presunzione prevista da tale norma, posto a carico del conducente di veicolo per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali. Solo **nel caso in cui il danneggiato dimostri la effettiva e concreta dinamica dell'incidente e cioè che la condotta dell'animale selvatico**

**appartenente a specie protetta di proprietà statale sia stata la causa, esclusiva o concorrente, del danno, la Regione sarebbe onerata di provare il “caso fortuito”,** che non può riguardare direttamente il nesso di causa tra la condotta dell'animale ed il danno da essa causato. Semmai la Regione dovrebbe provare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta.

Ebbene nella fattispecie in esame, proprio in ossequio ai principi impartiti oramai uniformemente dai Supremi Giudici di legittimità, occorre osservare come l'attore abbia **assolto, ancorchè sufficientemente, all'onere della prova.** Infatti **l'attore ha dimostrato:** 1) *“l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato”;* 2) *“la sola ... presenza dell'animale sulla carreggiata”;* 3) comunque *“che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno”;* 4) *“la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”* poiché il teste ha dichiarato che non risultavano tracce di frenata, sicchè è probabile che l'ungulato abbia improvvisamente attraversato la strada ; 5) dunque *“l'esatta dinamica del sinistro”.*

Ha infine dimostrato in modo attendibile l'entità del danno e di averlo già riparato a proprie spese.

Pertanto la sua domanda andrà accolta, per avere comunque assolto con sufficiente rigore l'onere della prova che gli spettava, non ravvisandosi un suo concorso di responsabilità nell'evento.

Sicchè, quanto al **risarcimento del danno**, si ritiene accoglibile la domanda nella misura di cui alla fattura allegata (fattura n. 228 del 07.05.2021 emessa dalla Carrozzeria Toso S.r.l.) e dunque per **la somma di € 2.950,00**, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dalla domanda fino al saldo.

*A latere* occorre comunque riflettere se nella specie possa realmente applicarsi la responsabilità (aggravata e non certo oggettiva) di cui all'art. 2052 c.c. (come oramai

pretende l'indirizzo uniforme del Giudice di legittimità) e non piuttosto quella dell'art. 2043 c.c., con tutte le conseguenze del caso, *in primis* con riferimento all'*onus probandi*. Invero, a questo Giudice appare più corretto quanto ricorda la Regione, ossia che anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie in questione l'art. 2052, anziché l'art. 2043 c.c., la Regione difetta comunque di legittimazione passiva, non essendo proprietaria della fauna selvatica che, invece, appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, con la conseguenza che, a tutto voler concedere, il rischio dovrebbe essere sopportato dall'intera collettività nazionale e non dalle singole amministrazioni locali chiamate a tutelare la fauna e a gestire il territorio". La responsabilità per danni cagionati da animali disciplinata dall'art. 2052 c.c. dispone infatti che *"il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito"*. Pertanto appare emergere come la Regione e la Provincia **non siano proprietari degli animali selvatici né possa ritenersi che se ne servano**, rimanendo essi *"patrimonio indisponibile dello Stato"*, ed al contempo non possano definirsi tali animali *"sotto la sua custodia"* atteso che non è certo sufficiente l'esercizio di *"funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria"* per costituire un obbligo gravoso di custodia. Ciò infatti pretenderebbe il rigoroso rispetto della semantica del verbo "custodire" che secondo Treccani, corrisponde *"- 1. a. Fare oggetto di responsabile vigilanza, sorvegliare, sia un luogo ... b. Di persone o animali, averne cura, assisterli provvedendo alle loro necessità ... c. Preservare da pericoli ... d. Conservare con cura ..."*. Mentre nulla di tutto ciò parrebbe essere ascritto e ricondotto alla potestà della Regione (ed anche della Provincia), enti che appunto si limitano soltanto ad amministrare la fauna selvatica. Tali Enti territoriali non ne sono proprietari e certo non può ritenersi che *"se ne serv[ono]"*, piuttosto **risultando solo onerati** in quanto Enti territoriali di prossimità. Appare dunque più condivisibile quanto scritto dalla stessa difesa della Regione, ossia che *"la Regione non utilizza la fauna selvatica in funzione dell'utilità collettiva pubblica della tutela dell'ambiente, ma tutela la conservazione della specie in funzione dell'esercizio della caccia, dettando la regolamentazione per limitare il loro abbattimento e garantirne la sopravvivenza, senza avere alcuna possibilità di controllare il comportamento di animali che, proprio perché "selvatici", sono per natura destinati a restare in stato di libertà."* Ed al riguardo occorre osservare che non sussiste alcun potere (né potrebbe sussistere, attesa che **la stessa fauna è soggetto destinatario di tutela, il cui patrimonio faunistico è posto a beneficio della collettività, che dunque è chiamata contestualmente a prendersene**

**diffusamente cura**, dunque gravando sulla stessa l'onere di prestare particolare attenzione soprattutto nelle zone notoriamente descritte come ad alta densità faunistica) di eradicazione della popolazione della fauna selvatica, sicchè i “programmi di contenimento” (attestati con diligenza dalla Regione convenuta) della fauna selvatica che è presente sul territorio, sono appunto finalizzati a contenere e non certo a rimuovere: *“per quanto riguarda l'insuccesso di tali piani, che si evincerebbe proprio dal gran numero di incidenti cagionati dalla fauna selvatica sulla strada Provinciale 211 così come su altre, va osservato, come già rimarcato dalla giurisprudenza di merito di questa regione (Vedi Sentenza Tribunale di Torino 21 luglio 2017 n. 3859/17), che in ogni caso i piani di abbattimento non hanno come obiettivo lo sterminio della popolazione di selvatici, ma solo il controllo del loro numero, con conseguente sopravvivenza di un bel numero di altri capi: dal che se ne deduce che la necessaria convivenza fra attività umane e fauna selvatica comporterà sempre la possibilità di incidenti stradali dalla fauna selvatica cagionati che, nelle zone ad alta densità di animali, devono essere evitati anche e soprattutto con un comportamento particolarmente prudente dei conducenti delle auto”* (Trib. Alessandria, GU Dragotto, 9 agosto 2021 n. 667; in tal senso anche Trib. Torino 21 luglio 2017 n. 3859). Pertanto, per tali motivi questo Giudice pone delle criticità verso la linea tracciata recentemente e oramai uniformemente dalla Corte di Cassazione, che riconduce tale fattispecie nell'alveo della responsabilità ex art. 2052 c.c., individuando senza alcun dubbio il legittimato passivo esclusivamente nella Regione territorialmente competente.

Invero con **App. Torino, sentenza 18 febbraio 2021 n. 374**, resa dopo la sentenza della Cassazione n. 7969/2020, per cui non risulta mutato il proprio orientamento: *“1.b) In ogni caso, l'attribuzione della responsabilità della Provincia va altresì affermata anche sotto il profilo della disciplina inerente la fauna selvatica e del pericolo che essa può rappresentare, fra l'altro, per la circolazione stradale [...] deve concludersi che poiché le funzioni amministrative di gestione e di controllo della fauna selvatica sono state trasferite alle Province, la responsabilità extracontrattuale provocata alla circolazione stradale dagli animali selvatici debba essere, nel caso di specie, attribuita alla Provincia di Alessandria che quindi, anche sotto questo profilo, è l'unica legittimata passiva”*. Ne conseguirebbe che l'unica norma invocabile nel nostro ordinamento, quanto a tale responsabilità, risulterebbe ancora la clausola generale di cui all'art. 2043 c.c.. Tale disquisizione è stata già autorevolmente e brillantemente sviluppata dal Giudice delle Leggi oltre 20 anni fa: *“Considerato che l'irragionevolezza e la disparità di trattamento lamentata dal rimettente e da questo ricollegata all'interpretazione restrittiva dell'art. 2052 cod. civ. fornita dalla*

*giurisprudenza di legittimità non sussiste poiché la disposizione in parola è applicabile solo in presenza di danni provocati da animali domestici, mentre per quelli cagionati da animali selvatici si applica invece l'art. 2043 cod. civ.; che tale diversità trova la sua giustificazione, nonostante i dubbi espressi in dottrina, nella diversità delle situazioni poste a raffronto, considerato lo stato di naturale libertà che caratterizza la fauna selvatica e il differente interesse che distingue i soggetti proprietari degli animali di cui si tratta; che, infatti, nel caso in cui il danno è arrecato da un animale domestico (o in cattività), è naturale conseguenza che il soggetto nella cui sfera giuridica rientra la disponibilità e la custodia di questo si faccia carico dei pregiudizi subiti da terzi secondo il criterio di imputazione ex art. 2052 cod. civ.; laddove i danni prodotti dalla fauna selvatica, e quindi da animali che soddisfano il godimento dell'intera collettività, costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile ex art 2043 cod. civ.”* (**Cost., Presidente e Redattore SANTOSUOSSO, ord. 4 gennaio 2001 n. 4**). Questo insegnamento è stato appunto accantonato dalla Corte di Cassazione con il nuovo indirizzo, certamente prestando attenzione al tenore letterale dell'art. 2052 c.c. ma, come ci ha insegnato il Giudice delle Leggi, tradendo la *ratio legis* che deve orientare l'obbligo di “custodia”, pretendendosi il presupposto di avere le condizioni minime per esercitare una custodia di animali (ad es. ancorchè composto da diverse centinaia di animali, un gregge di pecore potrà essere comunque “custodito”, con l'ausilio di cani pastori, ma una fauna selvatica composta da decine di migliaia di animali, sparsa su una superficie immensa di 25.387 km<sup>2</sup> quale il Piemonte è certamente impossibile da custodire). In tal senso è orientato pure **App. Torino, sentenza 18 febbraio 2021 n. 374** osservando che “*Del resto, esclusa la possibilità di circoscrivere all'interno di apposite aree delimitate e recintate la libertà di movimento della specie animale in questione, oppure impedirne l'accesso ed il transito su arterie destinate al traffico veicolare mediante apposite barriere insuperabili, stante l'evidente non esigibilità (anzi l'impossibilità assoluta) di siffatte soluzioni (così venendo esclusa una ipotetica responsabilità ex art., 2052 c.c.)*”. E nella stessa direzione si è posto il Tribunale astigiano, secondo cui “*Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione non pare convincente. La lettura dell'articolo 2052 c.c. fatta propria dalla Corte nelle sentenze 7969 e 13848 del 2020, infatti, priva di portata limitativa la previsione finale dell'articolo ove il legislatore ha previsto che la responsabilità del proprietario sussiste “sia che l'animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito”*. Nell'interpretazione da ultimo proposta dalla Corte l'elencazione conclusiva dell'articolo è quindi ritenuta priva di significato e del tutto

*ultronea. Si deve ritenere, al contrario, che tale elenco di circostanze abbia la funzione di chiarire a quali situazioni applicare la disposizione in questione e sia espressione del presupposto della norma individuato dall'opinione tradizionale in una connessione tra lo stato di custodia almeno potenziale dell'animale e la natura oggettiva della responsabilità. L'elencazione citata, in altre parole, non significa affatto che la responsabilità oggettiva sussiste per il proprietario in qualsiasi condizione si trovi l'animale, ma è funzionale a rendere giuridicamente irrilevante il sopravvenuto svincolo della bestia dalla custodia del proprietario nonché ogni valutazione inerente la sussistenza o meno di profili colposi in capo al proprietario relativamente alla sorveglianza o al controllo esercitati od omessi sull'animale o alla perdita degli stessi. Le sentenze della Corte di Cassazione che hanno fatto proprio il nuovo orientamento non paiono, del resto, confrontarsi approfonditamente con il presupposto della custodia potenziale che si è appena osservato costituire espressione dell'elenco finale della disposizione e non è quindi possibile trarne indicazioni convincenti ad accogliere quella che pare, in definitiva, un'interpretazione abrogativa di parte della disposizione. L'ulteriore argomentazione invocata a fondamento del mutamento di giurisprudenza e cioè il difetto di tutela determinato dalla difficoltà d'individuare il corretto legittimato passivo, invece, non pare idonea a supportare l'adozione di un diverso paradigma risarcitorio, potendo al più giustificare un'interpretazione della legge funzionale a rendere più agevole l'individuazione del soggetto nei cui confronti esercitare la pretesa risarcitoria, ma non certo una differente ricostruzione della tipologia della responsabilità rispetto alla quale non vi è correlazione logica" (Trib. Asti, GU Dagna, 29 dicembre 2020, n. 832).*

Pertanto dovendosi applicare in situazioni analoghe a quello in esame, ad avviso di questo giudice, necessariamente ed esclusivamente l'art. 2043 c.c., occorre ricordare come il primo elemento che caratterizzi la responsabilità aquiliana sia il fatto illecito, ovvero sia qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo (tenuto cioè con l'intenzione di nuocere ovvero con imprudenza, disattenzione, imperizia) in grado di cagionare ad altri un danno ingiusto. E, come noto, nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (ossia il nesso causale). Ciò implica, come appunto pacificamente accettato in giurisprudenza che, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe in capo alla parte danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva" (ex multis Cass. n. 191/1996;

Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n. 11946/2013). Nella specie comunque, la domanda risulterebbe accoglibile anche sotto tale diverso aspetto.

In conclusione la domanda dell'attore andrà accolta, ai sensi dell'art. 2052 c.c. in ossequio al (seppur criticato) orientamento oramai uniforme del Giudice di legittimità, ed in conclusione **in misura pari ad € 2.950,00**, al cui importo potranno essere sommati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Quanto alle **spese del giudizio**, in virtù del principio di soccombenza, le stesse andranno poste a carico della Regione in misura media in conformità ai c.d. parametri forensi, per un compenso pari ad € 1.265, oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta, oltre agli esborsi.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Acqui Terme, dott. Marcello Adriano Mazzola, dato atto di quanto sopra,

**Accoglie** le domande dell'attore e dichiara la REGIONE PIEMONTE responsabile dell'evento descritto e la **condanna** a pagare a F. [REDACTED] S. [REDACTED] la somma di € 2.950,00, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda in giudizio al saldo;


**Rigetta** ogni altra domanda;

**Condanna** la REGIONE PIEMONTE a rimborsare a F. [REDACTED] S. [REDACTED] le spese del giudizio tra le parti € 1.265,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta, oltre agli esborsi.

Acqui Terme 11 novembre 2022

Il Giudice di Pace

dott. Marcello Adriano Mazzola



Depositato nella Cancelleria del  
di Acqui Terme il 11 NOV 2022  
IL CANCELLIERE  
(Elena Arcese)

